

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

1. L'Associazione "UN SORRISO PER IL BURKINA", costituita in data 22.04.2008, è un Ente del Terzo settore (ETS), qualificata come Organizzazione di volontariato.
2. L'ente ha sede nel Comune di Pisa, e l'indirizzo di riferimento coincide con il domicilio del Presidente *pro tempore*.

L'Associazione, apartitica, non persegue fini di lucro ed ha per scopo il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento di attività associative di interesse generale di cui all'art.5, c.1, let. u) C.T.S. (*beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo*). In particolare, l'Associazione promuoverà, organizzerà e realizzerà attività di volontariato volte a sensibilizzare l'opinione pubblica ed ad attuare raccolte di offerte da destinare esclusivamente al settore dell'assistenza, educazione, emergenza sanitaria e quant'altro inerisca la solidarietà sociale, a favore della popolazione del Burkina Faso, quali progetti di sostegno scolastico anche attraverso adozioni a distanza, bomboniere e mercatini solidali anche con oggetti prodotti dai volontari e dai beneficiari dell'associazione, cene solidali, raccolta di offerte spontanee o donazioni da parte di privati.

ART. 2 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le potranno pervenire a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da

parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per il conseguimento dei suoi fini, l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

a) dei versamenti effettuati dai soci fondatori e da tutti coloro che successivamente aderiscano all'Associazione;

b) degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni e con raccolte fondi attuate anche con oggetti prodotti dai volontari e dai beneficiari dell'associazione;

d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

e) di eventuali risorse finanziarie reperite attraverso la conclusione, con terzi, di contratti di natura commerciale.

3. Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), stabilisce annualmente la quota associativa minima da versarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione stessa.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualunque entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e, quindi, nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di quanto versato alla stessa a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi, se non per causa di morte.

ART. 3 - SOCI

1. I soci si distinguono nelle diverse categorie:

a) Onorari

b) Fondatori

- c) Effettivi
2. Non possono essere ammessi soci temporanei.
 3. Possono essere Soci Onorari:
 - a) I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti in attività di solidarietà sociale uguale od affine a quella prevista dal presente statuto, oppure che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
 - b) Altre personalità, insigni per pubblico riconoscimento.
 4. Le nomine a socio onorario sono riservate all'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).
 5. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.
 6. Sono soci fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.
 7. Possono essere soci effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatta domanda siano stati accettati dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.
 8. Hanno diritto di voto alle assemblee tutti i soci maggiori di età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

ART.4 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. Gli obblighi ed i diritti dei soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali (libro soci e libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea), previa richiesta al Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) o ad un suo membro.

2. Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) per l'adozione di eventuali sanzioni.
3. Ciascun socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.
4. La qualifica di socio si perde:
 - a) Per dimissioni;
 - b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;
 - c) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione). In tal caso, il socio ha diritto di replica al collegio dei probiviri se costituito, o all'Assemblea.

d) ART. 5 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente (facoltativo);
 - e) il Collegio dei Probi Viri (facoltativo);
 - f) il Collegio dei Revisori (facoltativo).

ART. 6 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente, entro il primo semestre di ciascun anno sociale. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, ogni qual volta esso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo (organo di

- amministrazione) o di un terzo del totale dei Soci con diritto di voto.
3. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
 4. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà mediante posta elettronica o apposite app telefoniche, o lettera raccomandata da indirizzare, almeno 15 giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun socio avente diritto di parteciparvi.
 5. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
 - a) La discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
 - b) L'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo entro il 30 Aprile di ogni anno;
 - c) L'elezione del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) e degli eventuali organi previsti dallo Statuto;
 - d) L'approvazione delle domande di ammissione presentate da coloro che intendono entrare a far parte dell'Associazione in qualità di soci;
 - e) Ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.
 6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione.
 7. Entrambe le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente in ordine di anzianità come socio o dal consigliere avente maggiore anzianità come socio; ove due consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'assemblea verrà assunta dal più anziano di età tra i due.

8. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei soci della redazione del verbale.
9. L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dai Soci con diritto di voto.
10. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
11. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci con diritto di voto presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dai Soci. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati, almeno un terzo del totale dei soci. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno la metà del totale dei soci presenti o rappresentati, abilitati al voto.
12. Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Ogni Socio effettivo o fondatore può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio effettivo o fondatore, purché entrambi in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Nessun Socio, sia effettivo o fondatore, può ricevere più di tre deleghe.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può provvedere anche su materie del Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso (organo di amministrazione) nella prima riunione utile, e, comunque, non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario ed economico da sottoporre, per l'approvazione, prima al Consiglio direttivo (organo di amministrazione) e, successivamente all'Assemblea.
5. Il VicePresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO (organo di amministrazione).

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) composto dal Presidente, dal VicePresidente (se nominato) e da almeno tre consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dismissione dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi

- da realizzare, amministra il patrimonio e le risorse sociali, stabilisce le quote associative e le quote specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei Soci inadempienti e può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati nel caso di eccezionale necessità ed urgenza dal Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno, oppure, in seduta straordinaria su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti.
 4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, quello del Presidente prevale.
 5. Qualora nel Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare.
 6. Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), rimane in carica, temporaneamente, il Presidente per l'Ordinaria Amministrazione, per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci, che deve avvenire entro sessanta giorni dal manifestarsi dell'evento. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal VicePresidente (se nominato).
 7. Dalle cariche elettive non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 9 - LIBRI

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), nonché il libro dei Soci.

ART. 10 - BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31.12 di ogni anno.
2. Entro il 31.10 di ogni anno il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio.
3. Entro il 31.03 di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo.
4. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei Soci, presso la sede nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

ART. 11 - AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 12 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. A carico dei Soci che vengono meno a doveri verso l'Associazione e ad una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'ammonizione;
 - b) la sospensione;

c) la radiazione.

2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione). La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci, presso la quale il socio ha diritto di replica.

ART 13 - SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale, vigono, se applicabili, le norme in materia di Enti ed Associazioni non aventi scopo di lucro, contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice Civile, e nel Codice del Terzo settore (D.Lgs.117/2017 e succ. modifiche e integrazioni).

Approvato dall'Assemblea Sociale nella seduta del 30/4/2018.

Il Segretario dell'Assemblea

Melinda Borzi

Il Presidente dell'Assemblea

Giuseppe Ricci

Il Presidente dell'Associazione

Giuseppe Ricci

Luogo e data

Pisa 30/4/2018